



TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

d.ssa Laura De Simone - **Presidente**
dr. Bruno Gian Pio Conca - **Giudice**
d.ssa Maria Magri - **Giudice estensore**

nel procedimento n. **311/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

SANDRO GERVASONI (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv.
ELEONORA ALARI

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 25/10/2023 da **SANDRO GERVASONI** (C.F. [REDACTED]) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di [REDACTED]

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co. 1 CCII*, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € **XX** derivante da **XX**;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui



all'art 39 CCII;


Considerato che SANDRO GERVASONI è titolare dei seguenti beni immobili nel comune di [REDACTED] già oggetto di procedura esecutiva immobiliare NRGE [REDACTED] (a cui sono state riunite anche la procedura esecutiva n. [REDACTED] e n. [REDACTED]):

LOTTO 1: Immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] – Proprietà 1/1. Aggiudicato per Euro 10.000,00. Tale importo è stato trasferito sul conto corrente intestato alla procedura e non è ancora stato oggetto di riparto, neppure parziale.

LOTTO 2: Immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] Proprietà 1/1 All'udienza del 19.06.2023 il G.E. ha estinto la procedura esecutiva relativamente a questo immobile. La valutazione peritale di tale immobile è stata pari ad Euro 11.700,00 ad inizio procedura e ha raggiunto l'importo pari ad Euro 8.775,00 prima dell'estinzione della stessa.

LOTTO 3: Immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] – Proprietà 1/1. All'udienza del 19.06.2023 il G.E. ha estinto la procedura esecutiva relativamente a questo immobile. La valutazione peritale di tale immobile è stata pari ad Euro 25.000,00 ad inizio procedura e ha raggiunto l'importo pari ad Euro 18.750,00 prima dell'estinzione della stessa.

LOTTO 4: Immobili siti in



Tali immobili sono oggetto di asta di vendita fissata per il giorno [REDACTED].2023 per un importo complessivo pari ad Euro 48.804,61.



LOTTO 5: Immobili siti in

[REDACTED]

All'udienza del [REDACTED].2023 il G.E. ha estinto la procedura esecutiva relativamente a questo immobile. La valutazione peritale di tale immobile è stata pari ad Euro 17.750,00 ad inizio procedura e ha raggiunto l'importo pari ad Euro 13.140,00 prima dell'estinzione della stessa.

LOTTO 6: Immobile sito in

[REDACTED]

[REDACTED] – Proprietà 1/1 (ex Lotto 6 perizia dell'Arch. Paganelli). All'udienza de [REDACTED] 21 il G.E. ha estinto la procedura esecutiva relativamente a questo immobile. La valutazione peritale di tale immobile è stata pari ad Euro 5.064,00.

LOTTO 7: Immobili siti in

[REDACTED]

– Usufrutto 1/5

LOTTO 8:

[REDACTED]

[REDACTED]

Aggiudicati per Euro 210,39. Tale importo è stato trasferito sul conto corrente intestato alla procedura e non è ancora stato oggetto di riparto, neppure parziale.

Infine, risultano di proprietà del signor Gervasoni anche i seguenti beni immobili che non sono stati oggetto di procedura esecutiva immobiliare:

Immobile sito in

[REDACTED]

Immobile sito in

[REDACTED]

Considerato che il ricorrente a) è altresì titolare di CARTA RICARICABILE emessa da [REDACTED] con saldo attivo al 23/10/2023 di € 39,04, di un conto corrente acceso presso [REDACTED] con saldo attivo al 10/05/2023 di € 1.189,49, oggetto di espropriazione mobiliare presso terzi; b) percepisce un reddito mensile di circa [REDACTED] e dall'attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolta presso il [REDACTED] c) ed è proprietario di un motociclo modello [REDACTED] immatricolato il 04/07/2001 e non funzionante;



Tenuto conto che:

- il pignoramento dello stipendio per euro 500,00 eseguito da parte [REDACTED], nonché il pignoramento presso terzi eseguito sul conto corrente postale del debitore dalla data del presente provvedimento sono inopponibili alla procedura. Questo per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

Ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo familiare (la ex moglie ed il figlio), possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dallo stesso con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, rag. Colleoni Rosella, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori,



con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo affettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SANDRO GERVASONI** (C.F. [REDACTED]);
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri';
nomina liquidatore la rag.a Rosella Colleoni;
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che sia sottratto dalla liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del debitore di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al



- liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
 - 7) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore, ivi compresa la prosecuzione della procedura esecutiva N.R.G.E. [REDACTED];
 - 8) dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi eseguito sull conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.P.A., nonché il pignoramento eseguito da [REDACTED] [REDACTED];
 - 9) dispone che il liquidatore:
 - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
 - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo



